

Proposta di legge

Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 31/2016

Art. 2 - Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2016

Art. 3 - Linee guida. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 31/2016

Art. 4 - Norma transitoria

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 6 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettere n) e o), dello Statuto;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015);

Considerato quanto segue:

1. E' necessario adeguare e attualizzare la l.r. 31/2016 alle sopravvenienze normative e giurisprudenziali che negli ultimi anni hanno contribuito a delineare un nuovo assetto nella materia delle concessioni demaniali marittime;
2. La sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 9 novembre 2021 e la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 20 aprile 2023, resa nella causa C-348/22, hanno ribadito la piena applicabilità della direttiva 2006/123/CE alle concessioni demaniali marittime, che devono essere assegnate nel rispetto dei principi di libera concorrenza, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e pubblicità;
3. Tali principi sono stati recepiti dal legislatore nazionale all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), nel quale era stata prevista una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi contenuti;
4. I decreti legislativi previsti dall'articolo 4 della l. 118/2022 non sono stati adottati e i termini per la loro adozione sono scaduti;

5. Rilevata la situazione di grande incertezza normativa, è necessario procedere con urgenza per fornire ai comuni indicazioni uniformi su tutto il territorio regionale per l'affidamento delle concessioni; a tal fine si interviene con norme di rango legislativo, aventi carattere cedevole, in conformità agli indirizzi forniti dal legislatore nazionale;

6. In particolare, nelle more di un intervento normativo statale, si prevede l'applicazione del principio che riconosce un equo indennizzo a favore del concessionario uscente a carico del concessionario subentrante, in conformità a quanto indicato nella l. 118/2022 e a quanto già affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza dell'adunanza plenaria n. 17 del 9 novembre 2021, ove si sancisce che "L'indizione di procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l'affidamento degli stessi.";

7. E' necessario pertanto disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

approva la seguente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 31/2016

1. Dopo il punto 5 del preambolo della l.r. 31/2016 è inserito il seguente punto:

"5 bis. Dall'entrata in vigore della presente legge si sono sempre più consolidati in via giurisprudenziale i principi sulla cui base effettuare le procedure comparative per l'assegnazione delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, fino alla loro consacrazione in via legislativa avvenuta con l'articolo 4 della legge 8 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che - nel declinare i principi ed i criteri direttivi sulla cui base effettuare il riordino della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, conferendo apposita delega al Governo, che l'esecutivo non ha esercitato - ha stabilito, tra l'altro, che le procedure comparative debbano svolgersi nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, nonché ha sancito il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente posto a carico del concessionario subentrante; principio individuato dal Consiglio di Stato nella sentenza dell'adunanza plenaria n. 17 del 9 novembre 2021, ove si afferma che "L'indizione di procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l'affidamento degli stessi.";

2. Dopo il punto 5 bis del preambolo, introdotto dalla presente legge, della l.r. 31/2016 è inserito il seguente punto:

"5 ter. Nelle more del riordino della disciplina statale in materia, si rende pertanto necessario introdurre la previsione dell'indennizzo, definire i criteri generali per la sua determinazione e demandare alle linee guida adottate dalla Giunta regionale, che costituiscono direttive generali ai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite, di stabilire le modalità con le quali determinarlo.".

Art. 2

Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 31/2016, le parole "ed inferiore ai" sono sostituite dalle seguenti: "e fino a".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 31/2016, dopo le parole "convertito dalla l. 494/1993" sono inserite le seguenti: " , nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità".

3. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 31/2016, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

"b bis) fermo restando quanto stabilito alla lettera b), per la valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di premialità l'essere micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo;"

4. All'articolo 2 della l.r. 31/2016, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Fino al riordino della disciplina statale in materia, in caso di procedure di rilascio afferenti aree già oggetto di concessione è riconosciuto un equo indennizzo, da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante."

5. All'articolo 2 della l.r. 31/2016, dopo il comma 1 bis, introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:

"1 ter. Fino al riordino della disciplina statale in materia, le linee guida di cui all'articolo 3 stabiliscono le modalità con le quali determinare l'indennizzo, in ragione del valore aziendale dell'impresa, attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, a cura e spese del concessionario uscente, considerando sia il residuo ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio, autorizzati ove necessario dall'ente concedente, sia il valore reddituale dell'impresa turistico-balneare, come definita dall'articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010)."

Art. 3

Linee guida. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 31/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 31/2016, le parole " , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 31/2016, dopo le parole "convertito dalla l. 494/1993," sono aggiunte le seguenti: "e per il calcolo dell'indennizzo, di cui all'articolo 2, commi 1 bis e 1 ter,".

Art.4

Norma transitoria

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le modifiche alle linee guida di cui all'articolo 3 della l.r. 31/2016 per adeguarle alle disposizioni introdotte con la presente legge.

Art. 5

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.